

Rimborsi fiscali, decide la norma speciale

Quando il contribuente ottiene la restituzione di un tributo pagato in eccesso, gli interessi non si calcolano secondo le regole civilistiche dell'indebito, ma secondo la disciplina fiscale speciale che governa quello specifico prelievo. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 22822 del 7 luglio 2026 (presidente Stalla, relatore Socci), accogliendo il ricorso della Regione Toscana contro una società immobiliare versiliese.

La vicenda nasce dall'imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo, versata in autoliquidazione. Definito il contenzioso amministrativo sul canone concessorio determinato dal Comune di Forte dei Marmi, la società aveva chiesto il rimborso della quota versata in eccesso, pretendendo gli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento.

I giudici di merito, in primo grado e in appello, le avevano dato ragione, ritenendo inapplicabile l'art. 21, comma 5, della legge della Regione Toscana n. 31/2005, norma speciale sugli interessi da rimborso del "tributo erroneamente corrisposto", sul presupposto che la contribuente non avesse commesso alcun errore, ma fosse stata di fatto obbligata a versare quanto richiesto dal Comune per non incorrere nella revoca della concessione.

La Cassazione ribalta tale impostazione. Il principio affermato è netto: in tema di interessi sul rimborso di tributi indebitamente pagati si applica la disciplina fiscale speciale in luogo della previsione generale dell'art. 2033 del codice civile. Si tratta di una regola che, spiegano i giudici di legittimità richiamando i propri precedenti (Cass. n. 10665/2003 e n. 2710/2004), vale a prescindere dal tipo di imposta, in quanto fondata su principi generali comuni. La conseguenza pratica è rilevante: la disciplina di settore esclude espressamente dal computo il primo semestre di interessi e non ne fissa la decorrenza dalla data del versa-

mento. Di conseguenza, il conteggio "civilistico" sostenuto dalla società non poteva trovare accoglimento.

Non solo. La Corte aggiunge un ulteriore rilievo: la Regione, rimasta estranea alla determinazione del canone concessorio e al relativo contenzioso, si trovava comunque in buona fede. Per tale ragione, gli interessi non sarebbero stati dovuti neppure applicando la disciplina generale dell'indebito oggettivo.

Viene così meno anche l'argomento del "versamento imposto" da un soggetto terzo, ritenuto irrilevante ai fini del riconoscimento degli accessori.

Sul piano processuale, la pronuncia contiene un ulteriore richiamo. Il controricorso della società, notificato con forte ritardo rispetto al ricorso principale, è stato dichiarato improcedibile, con la conseguenza che le controdeduzioni e le memorie non sono state prese in considerazione. È rimasta salva esclusivamente la partecipazione alla discussione orale.

La sentenza conferma quindi che, nella determinazione degli interessi sui rimborsi, occorre verificare anzitutto la disciplina speciale che regola il singolo tributo, statale, regionale o locale, e le relative limitazioni temporali, senza dare per scontata l'applicazione automatica delle norme del codice civile.

Un'impostazione che tende a comprimere gli importi effettivamente recuperabili dal contribuente e che impone particolare attenzione già nella fase di presentazione dell'istanza di rimborso.

Ivano Tarquini

— © Riproduzione riservata — ■

